

Pubblicato il 06/04/2023

N. 01946/2023 REG.PROV.CAU.

N. 04885/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4885 del 2023, proposto da Meta Platforms Ireland Ltd., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Vittoria La Rosa, Micael Montinari, Ernesto Apa, Filippo Frigerio, Fabiana Bisceglia, Eugenio Foco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera AGCOM n. 422/22/CONS.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che l'istanza cautelare non sia assistita dal prescritto requisito del *periculum in mora*, che la ricorrente ha enunciato nei seguenti termini: “*l'AGCOM pretende di fatto che Meta Platforms Ireland sorvegli attivamente i contenuti sponsorizzati e perciò le impone di adattare il proprio modello di business un nuovo regime di responsabilità ... l'inibitoria di fatto impone l'allestimento di un filtro automatico per i contenuti sponsorizzati e ciò aggrava la violazione della libertà d'impresa di Meta Platforms Ireland. Infatti, Meta Platforms Ireland dovrebbe trasformare il suo intero modello di business con riferimento alle funzionalità pubblicitarie del Servizio Facebook*”;

Considerato, infatti, che

- l'ordine contenuto nel provvedimento impugnato appare espressamente limitato ai soli “*utenti business*” che hanno pubblicato i “*post*” oggetto del procedimento in questione (come si evince dal tenore testuale del dispositivo dell'ordinanza: “*ordina di impedire a ciascuno soggetto autore della sponsorizzazione oggetto del presente procedimento la promozione, attraverso il social network sites Facebook, di contenuti identici o equivalenti in violazione del divieto sancito dall'art. 9 del Decreto*”);
- anche ritenendo che il provvedimento impugnato prefiguri la linea di condotta da adottare con riferimento alla generalità degli “*utenti business*” che intendano sponsorizzare il gioco d'azzardo, non sembra poterne derivare - come prospettato

dalla ricorrente - la necessità di trasformare il modello di *business* praticato dalla società, atteso che è pacifico che la ricorrente, con riferimento ai contenuti che sponsorizzano il gioco d'azzardo, già oggi svolge una specifica attività di controllo preventivo che si estrinseca nel rilascio di una “*autorizzazione scritta*” alla pubblicazione della singola inserzione (come previsto dagli standard pubblicitari relativi al servizio Facebook definiti dalla stessa ricorrente);

Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere la domanda cautelare proposta;

Ritenuto che sussistano i presupposti per compensare le spese di lite per la presente fase di giudizio ai sensi dell'art. 57 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) respinge la domanda di misura cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Giuseppe Grauso, Referendario

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Bianchi

IL PRESIDENTE
Roberto Politi